

(N. 657-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTA)

CCCL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1954

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 29 aprile 1953 e dell'Accordo riguardante l'aumento, da parte del Governo italiano, del quantitativo dei tabacchi lavorati da somministrarsi al Governo della Repubblica di San Marino, concluso a Roma mediante scambio di Note il 30 gennaio 1954.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione meriterebbe per l'importanza dei problemi esaminati e risolti una ampia relazione: dobbiamo mantenerla in termini limitati per la brevità del tempo che è stato a noi concesso. Comunque l'oggetto del disegno di legge è conosciuto da parecchi membri della Commissione perchè in queste ultime settimane ne abbiamo non soltanto in pieno accordo sollecitato l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, ma abbiamo anche esaminato i vari problemi contemplati e approvati dall'Accordo aggiuntivo.

Tra la Repubblica di San Marino e l'Italia esistevano pendenze relative alla Convenzione firmata il 31 marzo 1939 che in questi ultimi anni avevano assunto una certa importanza soprattutto nei confronti della Repubblica di San Marino la cui efficienza economica per forze di cose è assai limitata.

Col presente Accordo aggiuntivo vengono risolte alcune questioni di carattere giuridico relative ai contratti di matrimonio, alla cittadinanza, alla estradizione, problemi delicati risolti con piena soddisfazione delle parti contraenti.

Poi sono stati presi accordi in merito alla coniazione di nuove monete per la Repubblica di San Marino, l'articolo 47 dell'Accordo aggiuntivo precisa le modalità, la qualità e regolarizza gli sviluppi di questa notevole gestione che apporta logicamente sensibili vantaggi alla Repubblica di San Marino. Successivamente viene anche regolarizzata la questione del monopolio di Stato, specie per il tabacco, la cui quantità, fornita dal Governo italiano, non potrà superare kg. 15 mila all'anno. Infine l'articolo 52 contempla la sistemazione del tronco della ferrovia che dallo Stato italiano penetra nel territorio della Repubblica di San Marino,

tronco di ferrovia che passerà in proprietà del Governo Sanmarinese e al completo di tutti gli impianti fissi senza che sia dovuto alcun rimborso di spese al Governo italiano.

Naturalmente questi problemi impongono al Governo italiano notevoli spese indicate all'articolo 3 del disegno di legge che ammontano complessivamente alla somma di 757 milioni e 500 mila lire. Per provvedere detta somma si è ricorsi allo stanziamento iscrivendola al capitolo 494 con lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'aliquota di 135 milioni, mentre per la rimanente somma di milioni 622.500 mila è stata posta a carico del fondo speciale di cui al capitolo 516 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il presente disegno di legge è presentato dal Ministro degli affari esteri ma di concerto di altri sette Ministri che hanno in questa materia competenza diretta per cui il loro intervento offre le migliori garanzie che l'Accordo aggiuntivo risponde ad esigenze non solo di amicizia e di buon vicinato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ma anche ad una sistemazione definitiva di rapporti giuridici ed economici preesistenti tra il nostro Paese e la Repubblica di San Marino, rapporti che così consolideranno la tradizionale e secolare nostra amicizia e daranno alla piccola Repubblica tutte le possibilità di vivere e di mantenere le tradizioni del suo glorioso passato.

Onorevoli colleghi, ho fiducia che questa breve relazione venga accolta dal vostro unanime consenso; e così sia possibile la sollecita approvazione del provvedimento da parte del Senato in modo che entro breve termine di tempo il disegno di legge divenga operante.

GALLETTO, relatore.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, concluso a Roma il 29 aprile 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo suddetto nonchè all'Accordo riguardante l'aumento, da parte del Governo italiano, del quantitativo dei tabacchi lavorati da somministrarsi al Governo della Repubblica di San Marino, concluso a Roma, mediante scambio di Note, il 30 gennaio 1954.

Art. 3.

Alla maggiore spesa relativa alla concessione dei canoni previsti dall'articolo 52 dell'Accordo aggiuntivo di cui all'articolo 1 della presente legge, ammontante fino al 30 giugno 1954 a lire 757.500.000, si provvederà per lire 135.000.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 622.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 516 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro, è autorizzato a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino ed al suo esercizio per la durata di anni tredici dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

Art. 5.

Ove alla ricostruzione della ferrovia si provveda mediante concessione il pagamento del corrispettivo che sarà in definitiva accordato con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere fatto a misura dell'esecuzione dei relativi lavori in rapporto all'ammontare totale della spesa che sarà rite-

nuta ammissibile in sede di approvazione del progetto esecutivo ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Il corrispettivo di costruzione sarà assoggettato a revisione con le norme e con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 14 giugno 1949, n. 410.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per la ricostruzione della ferrovia, da contenere per la parte a carico del Governo italiano entro il limite complessivo di lire 350.000.000, si farà fronte per lire 200.000.000 con i fondi già stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per la concessione di concorsi dello Stato, ai sensi della legge 14 giugno 1949, n. 410. Per la residua spesa di lire 150.000.000 si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 7.

La sovvenzione per l'esercizio della linea, il cui importo verrà rimborsato per la metà del Governo sanmarinese al Governo italiano, sarà determinata in misura forfetaria, per durata di tredici anni dalla data di riapertura dell'esercizio stesso, in base ad apposito piano finanziario, da istituire con le modalità vigenti in materia di concessioni ferroviarie, e le condizioni ed obblighi relativi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Convenzione con la Società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti nonchè dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.